

ORDINANZA SINDACALE

N. 328 DEL 13/07/2018

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELL'EVENTO " BATTITI LIVE 2018" IN PROGRAMMA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (PIAZZA CATUMA) IL GIORNO 15 LUGLIO 2018.

IL SINDACO

Premesso che il 15 luglio 2018, presso Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma), si svolgerà la manifestazione musicale "Battiti Live 2018", con esibizione musicale di numerosi artisti di livello nazionale ed internazionale;

Considerato che è prevedibile che presso il richiamato sito vi sia un notevole afflusso di spettatori;

Dato atto che in ragione di quanto sopra esposto, è opportuno assumere puntuali determinazioni in tema di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, anche al fine di prevenire possibili episodi di vandalismo e/o di violenza e per evitare che momenti di euforia collettiva possano trascendere in fatti che cagionino danni a cose e/o persone a causa di condotte poco accorte;

Ritenuto, inoltre, per le ragioni esposte in premessa che:

- sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;
- sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione;

Valutato, pertanto, necessario procedere a:

1. vietare, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere **in contenitore di vetro o lattina**, dalle ore 08.00 del 15/07/2018 alle ore 05.00 del giorno 16/07/2018 ed a

- chiunque di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina, all'interno del territorio cittadino;
2. vietare, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero **la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici**, dalle ore 08.00 del 15/07/2018 alle ore 05.00 del giorno 16/07/2018, ed a chiunque di detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all'interno del territorio cittadino;

Richiamati:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "delle autorizzazioni di polizia" e "dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
2. il D.L. n. 92/2008 convertito con L. n. 125/2008; - gli artt. 7/bis e 54 del d.lgs. 267/000 e smi;
3. l'art. 2 lett. B) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
4. l'art. 8 del D.L. 14/2017 come convertito con modificazioni in legge n. 48/2017;
5. la legge n. 689/81 e smi;
6. il d.lgs. 114/98;
7. la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
8. la Circolare della prefettura di Barletta-Andria-Trani del 29.06.2017, prot n. 8709, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni. Misure a salvaguardia della incolumità e della sicurezza delle persone";

Ritenuto di adottare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 54 del TUEL D. Lgs. 267/2000 e smi;

ORDINA

Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato:

1. **dalle ore 08.00 del 15/07/2018 alle ore 05.00 del giorno 16/07/2018 è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore**

- di vetro o lattina ed a chiunque di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina; tale divieto si applica agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all'interno del territorio cittadino;**
2. **dalle ore 08.00 del 15/07/2018 alle ore 05.00 del giorno 16/07/2018, è vietato, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all'interno del territorio cittadino e nella stessa area è vietata la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero le cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, da parte di esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro.**

Le violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, fatta salva l'applicazione/comminazione di altre sanzioni anche penali ove contemplate da ulteriori norme vigenti in materia.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Alla vigilanza, attuazione ed esecuzione sulla corretta esecuzione della presente ordinanza sono tenute tutte le Forze di Polizia statali e locale.

Al riguardo, la presente verrà notificata al Sig. Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani, al sig. Dirigente Commissariato P.S. di Andria, al Sig. Comandante Polizia Locale di Andria ed al Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Andria, al sig. Comandante Guardia di Finanza di Andria.

Sarà, inoltre, resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line, nonché con ogni ulteriore idonea forma divulgativa (comunicati stampa, internet, ecc.).

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta Andria Trani, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune, ricorso al TAR Puglia – sezione di Bari, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune.

IL SINDACO
Nicola Giorgino / INFOCERT SPA